



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 89 DEL 05/09/2024

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026. MODIFICHE ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **cinque** del mese di **Settembre** alle ore 18:25 presso la Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale;

Premesso che la seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge con modalità telematica, in applicazione del "Provvedimento per la disciplina dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità di videoconferenza" approvato con Delibera della Giunta Comunale n.33 del 30/03/2022;

Preso atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza fisica, sia in collegamento telematico, in particolare:

Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
Poli Beatrice	Sindaco	X	
Angioli Marino	Vice Sindaco	X	
Casella Silvano	Assessore	X	
Montefiori Eliana	Assessore	X	
Mirandola Meri	Assessore	X	

Totale presenti: 5 Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Beatrice Poli .

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Letizia Ristauri .

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026. MODIFICHE ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2024 di approvazione della sezione 3.3 "Programmazione triennale dei fabbisogni di personale" e i relativi allegati, confluiti all'allegato 8 della deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 20/05/2024 di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026";

Preso atto degli allegati alla sopracitata deliberazione n. 3 del 12/01/2024 di approvazione del fabbisogno del personale:

- Allegato A - Piano dei Fabbisogni del Personale Triennio 2024-2026
- Allegato B - Limiti di spesa
- Allegato C - Calcolo delle capacità assunzionali e del relativo utilizzo
- Allegato D - Limiti della spesa per lavoro flessibile

Ritenuto di dare indirizzo, al fine di garantire la funzionalità nell'ambito dei servizi Tecnici e in continuità con la dotazione vigente, di conferire un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. fino alla scadenza del mandato amministrativo;

Ritenuto altresì di prevedere la possibilità di attribuire un'indennità *ad personam* di cui all'art. 110, comma 3, del TUEL, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale del candidato selezionato, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

Ritenuto inoltre opportuno dare indirizzo affinché la selezione sia effettuata da apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Dirigente del Servizio Personale Associato, che valuti il possesso dei requisiti soggettivi e l'attinenza delle esperienze professionali desunte dai curricula e approfondite in apposito colloquio, individui una rosa di candidati idonei in numero non superiore a tre da sottoporre alla valutazione del Sindaco, il quale provvederà, previo eventuale colloquio, a individuare mediante proprio atto il soggetto con cui stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato;

Visti:

- il vigente Statuto del Comune di Casalfiumanese, all'articolo 58, che prevede espressamente tale possibilità;
- il Regolamento di organizzazione dell'Ente, modificato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 07/05/2024 ed in particolare l'art. 21 che disciplina i termini e le modalità per l'assunzione di figure apicali per lo svolgimento di funzioni di elevata specializzazione professionale, stabilendo in particolare che la selezione pubblica deve essere intesa ad accertare la professionalità dei candidati e/o a valutare le esperienze curriculari e le specifiche attitudini dimostrate;

Considerato che si rende pertanto necessario integrare la programmazione di cui al richiamato P.I.A.O. per esigenze sopravvenute dopo la sua approvazione, prevedendo l'effettuazione di una selezione ex art. 110, comma 1, D.lgs 267/2000 come sopra definita per la copertura di una unità di personale con profilo di Istruttore Direttivo (Area dei Funzionari ed elevata Qualificazione) da destinare ai Servizi Tecnici;

Preso atto che il quadro normativo che disciplina le assunzioni del Comune di Casalfiumanese rimane il medesimo richiamato all'allegato 3.3 del P.I.A.O. ed in particolare:

- verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale;
- verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato e relativo utilizzo;
- verifica del rispetto del tetto di spesa per lavoro flessibile;

Considerato che la presente modifica al fabbisogno di personale rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come risulta dall'**Allegato A)** nonché nei limiti di utilizzo delle capacità assunzionali come riportato nell'**Allegato B)** quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Verificato inoltre che in relazione alle esigenze temporanee di copertura dei posti vacanti il tetto di spesa per lavoro flessibile di cui all'**Allegato C)** parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta rispettato e capiente in relazione agli stanziamenti di bilancio previsti;

Preso atto che al fine di assicurare il funzionamento e l'erogazione dei servizi, anche nelle more della piena attuazione del piano delle assunzioni, si rende opportuno autorizzare i Responsabili e il Dirigente del personale, nell'ambito delle rispettive competenze e esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, a provvedere al reclutamento delle figure professionali mediante il ricorso agli strumenti di lavoro flessibile previsti dalla normativa e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'**Allegato D)**;

Dato atto che con successivo provvedimento si potrà integrare il presente fabbisogno in relazione alle cessazioni di personale intervenute e alle necessità di volta in volta manifestate, nel rispetto dei limiti di spesa e delle disponibilità di bilancio;

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26/08/2023, esecutiva, è stata approvata il Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026 e con deliberazione C.C. n. 83 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la relativa Nota di Aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 30/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria 2024-2026;

Acquisito agli atti il parere del Revisore dei Conti sulla presente modifica alla programmazione del personale contenuta alla Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

Acquisiti, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo unico degli enti locali, il parere favorevole del Dirigente del Servizio Personale Associato in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione costituisce modifica della Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 vigente, approvata con provvedimento della Giunta Comunale n. 67 del 20/05/2024 – allegato 8;
2. di dare atto pertanto che gli allegati alla presente determinazione, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto e come di seguito esplicitati, sostituiscono

integralmente i corrispondenti allegati di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2024 di programmazione del fabbisogno di personale, confluiti nel Piano di Attività e Organizzazione 2024-2028 allegato 8:

- Allegato A - Piano dei Fabbisogni del Personale Triennio 2024-2026
 - Allegato B - Limiti di spesa
 - Allegato C - Calcolo delle capacità assunzionali e del relativo utilizzo
 - Allegato D - Limiti della spesa per lavoro flessibile
3. di autorizzare i Responsabili e il Dirigente del personale, nell'ambito delle rispettive competenze e esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, a provvedere al reclutamento delle figure professionali necessarie per garantire il funzionamento e l'erogazione dei servizi mediante il ricorso agli strumenti di lavoro flessibile previsti dalla normativa e nei limiti della spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i, come riportato nell'Allegato D);
 4. di stabilire, con specifico riferimento alla procedura per l'acquisizione di alta specializzazione assunta mediante contratto a tempo determinato con inquadramento nell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, con profilo di Istruttore Direttivo, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che la selezione sia effettuata da apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Dirigente del Servizio Personale Associato, che valuti il possesso dei requisiti soggettivi e l'attinenza delle esperienze professionali desunte dai curricula e approfondite in apposito colloquio, e individui una rosa di candidati idonei in numero non superiore a tre da sottoporre alla valutazione del Sindaco, il quale provvederà, previo eventuale colloquio, a individuare mediante proprio atto il soggetto con cui stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato;
 5. di dare atto che il presente provvedimento, di carattere programmatico, potrà subire variazioni in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento, a nuove esigenze o diverse valutazioni o altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di avviare tempestivamente le procedure per le assunzioni previste.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Beatrice Poli)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Letizia Ristauri)
(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Proposta di Giunta Comunale n.ro 92

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026. MODIFICHE ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii)

*Si esprime parere **favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.*

Il Dirigente

Daniele Campalto

(atto sottoscritto digitalmente)

li, 29/08/2024



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Proposta di Giunta Comunale n.ro 92

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026. MODIFICHE ALLA SEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)

*Si esprime parere **favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto*

IL RESPONSABILE

Monica Musiani

(atto sottoscritto digitalmente)

Lì, 02/09/2024



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

Deliberazione di Giunta Comunale n° 89 del 05/09/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2024 al 25/09/2024 .

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva il 20/09/2024.

Li, 10/09/2024

Per il Segretario Comunale

Maria Concetta Tropea

COMUNE DI CASALFIUMANESE
FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2024-2026 - SEZIONE 3.3 PIAO

DOTAZIONE ORGANICA al 29/12/2023			
PROFILI	UNITA'	AREE	NOTE
OPERAIO SPECIALIZZATO ESECUTORE	1	Operatori esperti	
OPERAIO SPECIALIZZATO	2	Operatori esperti	
OPERATORE AMMINISTRATIVO	2	Operatori esperti	
totale Area Operatori Esperti	5		
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	Istruttori	di cui 1 art. 90 D.Lgs 267/2000 pt 88,89% cessato il 10/06/24
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	1	Istruttori	
GEOMETRA	3	Istruttori	
totale Area istruttori	8		
ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	Funzionari ed Elevata Qualificazione	
ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI	1	Funzionari ed Elevata Qualificazione	art. 110 c.1 D.Lgs 267/2000
totale Area Funzionari ed Elevata Qualificazione	2		
Totale	15		

PIANO ASSUNZIONALE 2024-2026					
PROFILI	UNITA'	AREE	TP / PT	MODALITA' COPERTURA POSTO	SERVIZIO DI DESTINAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	Funzionari ed Elevata Qualificazione	100,00%	verticalizzazione ex art. 52, comma 1-bis del D.Lgs 165/2001	Servizi demografici - URP Segreteria
ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	Funzionari ed Elevata Qualificazione	100,00%	Graduatoria concorsuale	Ufficio Ragioneria
totale Area Funzionari ed Elevata Qualificazione	2				
Totale	2				

PIANO ASSUNZIONALE 2024-2026 - modifica					
PROFILI	UNITA'	AREE	TP / PT	MODALITA' COPERTURA POSTO	SERVIZIO DI DESTINAZIONE
ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	Funzionari ed Elevata Qualificazione	100,00%	Selezione 110 c1 D.Lgs 267/2020	Servizi tecnici
totale Area Funzionari ed Elevata Qualificazione	1				
Totale	1				

Comune di Casalfiumanese

Allegato B)

	Media 2011/2013	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
Spese macroaggregato 101	566.052,57	581.344,52	580.648,68	580.648,68
Spese macroaggregato 103	9.017,21	6.057,50	2.495,00	2.495,00
Irap macroaggregato 102	36.340,45	40.151,32	39.755,32	39.755,32
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: convenzioni SEGRET		20.000,00	20.700,00	20.700,00
Altre spese: gestioni associate NCI	23.128,16	107.499,80	104.779,10	104.779,10
Altre spese: convenzioni Asp	650,42	2.332,69	2.332,69	2.332,69
Totale spese di personale (A)	635.188,81	757.385,83	750.710,79	750.710,79
(-) Componenti escluse (B)*	116.467,62	284.069,55	280.729,55	280.729,55
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	518.721,19	473.316,29	469.981,25	469.981,25

* (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)

COMUNE DI CASALFIUMANESE - CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI

	ANNO	POPOLAZIONE AL 31/12	FASCIA DEMOGRAFICA
	2023	3.387	D

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	2024	2025	2026
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2022)	691.574,75	691.574,75	691.574,75
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021	2.966.493,71	2.966.493,71	2.966.493,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022	2.914.375,15	2.914.375,15	2.914.375,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2023	2.979.579,75	2.979.579,75	2.979.579,75
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	8.860.448,61	8.860.448,61	8.860.448,61
MEDIA ENTRATE CORRENTI	2.953.482,87	2.953.482,87	2.953.482,87
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	117.657,00	117.657,00	117.657,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	2.835.825,87	2.835.825,87	2.835.825,87
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	24,39%	24,39%	24,39%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	D	D	D
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,20%	27,20%	27,20%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	771.344,64	771.344,64	771.344,64
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2023 (E)	79.769,89	79.769,89	79.769,89
ENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PREN	28,00%	0,00%	0,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	511.626,00	511.626,00	511.626,00
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H=	143.255,28	-	-
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE)	0,00	0,00	0,00
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE: TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO APPROVATO ANNO 2023 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H)	771.344,64	771.344,64	771.344,64
SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO	748.702,32	752.789,57	752.713,30
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI	22.642,32	18.555,07	18.631,34

COMUNE DI CASALFIUMANESE

Provincia di Bologna

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 05/09/2024

OGGETTO: Modifica Piano triennale dei fabbisogni di personale (Sezione 3.3 PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026)

L'Organo di Revisione nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 10/04/2024, nella persona del Dott. Ceruti Filippo

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'obbligo di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;*
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”;*

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

preso atto che:

- con deliberazione di Giunta circondariale n.3 del 18/01/2022 è stato adottato il piano delle azioni positive 2022/2024 in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006, valido per il Nuovo Circondario Imolese e tutti gli enti aderenti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 20/05/2024 e ssmmii è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 come previsto dal Decreto legge 09/06/2021, n. 80 convertito con modificazioni in Legge 06/08/2021, n. 113;
- il piano della performance di cui all'art. 10 della L. n. 150/2009 per il triennio 2024-2026 è contenuto alla sezione 2.2 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 20/05/2024;

vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22/08/2024 avente ad oggetto *“Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. Modifiche alla sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”* unitamente agli allegati;

preso atto che l'Ente:

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nell'allegato B) alla proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile di euro 29.435,10, inferiore al limite di legge (€ 54.535,77);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 60, comma 3 del CCNL 16/11/2022, nella misura massima di un'unità (per gli enti fino a 5 dipendenti) oppure (per gli enti a partire da 6 dipendenti) nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato
- è **rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

preso atto

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola con vincolo comma 557 legge 296/2006 il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009) così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

considerato che le capacità assunzionali a tempo **indeterminato** sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Casalfiumanese si colloca nella fascia demografica lett. D) (popolazione da 3.000 a 4.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31/12/2023 (ultimo dato disponibile) pari a 3.387;

² Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

³ Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

⁴ Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziaria ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2024) si attesta al 24,39%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27,20%, come riportato nella sottostante tabella

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	2024	2025	2026
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2022)	691.574,75	691.574,75	691.574,75
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021	2.966.493,71	2.966.493,71	2.966.493,71
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022	2.914.375,15	2.914.375,15	2.914.375,15
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2023	2.979.579,75	2.979.579,75	2.979.579,75
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	8.860.448,61	8.860.448,61	8.860.448,61
MEDIA ENTRATE CORRENTI	2.953.482,87	2.953.482,87	2.953.482,87
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023	117.657,00	117.657,00	117.657,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	2.835.825,87	2.835.825,87	2.835.825,87
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	24,39%	24,39%	24,39%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	D	D	D
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,20%	27,20%	27,20%

rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Casalfiumanese ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	2024	2025	2026
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2022)	691.574,75	691.574,75	691.574,75
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,20%	27,20%	27,20%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	771.344,64	771.344,64	771.344,64
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2023 (E)	79.769,89	79.769,89	79.769,89
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2)	28,00%	0,00%	0,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	511.626,00	511.626,00	511.626,00
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	143.255,28	-	-
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE)	0,00	0,00	0,00
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:	771.344,64	771.344,64	771.344,64

TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO APPROVATO ANNO 2023 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H)			
SPESA DI PERSONALE PREVISTA A BILANCIO	748.702,32	752.789,57	752.713,30
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI	22.642,32	18.555,07	18.631,34

Preso atto che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ...
“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”;

rilevato che con il presente atto:

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- sono state stanziare risorse pari a euro 29.435,10, inferiori alla spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni a tempo determinato a fronte di necessità di personale non preventivabili;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti e Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n 5 in data 14/07/2024;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 e della Legge n. 296/2006 il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- 3, del TUEL, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale del candidato
- selezionato, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
- alle specifiche competenze professionali;
- nella bozza di verbale di Giunta oggetto di questo parere è presente la “possibilità di attribuire un'indennità ad personam di cui all'art. 110, comma”, ma tale importo non è stato quantificato ne inserito nei suddetti prospetti di calcolo dei limiti di spesa ai sensi cui all'art. 1, comma 557 e della Legge n. 296/2006 il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere **favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22/08/2024 avente ad oggetto *“Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026. Modifiche alla sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale”.*

Raccomanda tuttavia di restare nei limiti di spesa normativamente previsti anche nel caso in cui venga attivata la “possibilità di attribuire un’indennità ad personam di cui all’art. 110, comma”; in caso venga attivata tale “*possibilità*” si ritiene opportuno quindi vengano ricalcolati gli importi dei limiti limite di spesa cui all’art. 1, comma 557 e della Legge n. 296/2006 il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 eventualmente richiedendo ulteriori pareri di regolarità tecnica e contabile oltre che a questo organo di revisione.

Data 05/09/2024

Il revisore unico

*Dr. Filippo Ceruti
firmato digitalmente*

